

096 Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 169 (Norme applicabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 96 Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 169 (Norme applicabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 96 Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 169 (Norme applicabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.

-----Aggiornamento

096 Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 169 (Norme applicabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020 \(Rv. 656715 - 01\)](#)

Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Ammissibilità - Conseguenze sull'esercizio del diritto di voto - Accertamento rimesso al giudice di merito. In tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - per i creditori - debiti pecuniari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 10/04/2019 \(Rv. 653691 - 01\)](#)

096 Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 169 (Norme applicabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Effetti – compensazione - Concordato preventivo - Patto di elisione o compensazione - Opponibilità – Limiti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 10/04/2019 (Rv. 653691 - 01) In tema di concordato preventivo, è opponibile il patto di compensazione stipulato contestualmente al

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 8970/2019](#)

Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall - Termine per la proposizione dell'azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento. Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in

[096 Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 169 \(Norme applicabili\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 96 Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 169 (Norme applicabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 96 Norme applicabili dalla data di deposito

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello